

**COMUNE DI CASTELL'AZZARA**  
Provincia di Grosseto

**Piano operativo di  
razionalizzazione delle  
partecipazioni societarie e  
Relazione Tecnica**

Ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti della legge 23.12.2014, n.  
190 (Legge di Stabilità 2015)

**Aggiornamento per ricognizione  
straordinaria ai sensi dell'art. 24  
D.Lgs. 175/2016**

## I – Introduzione generale

La legge 23.12.2014, n. 190 (**legge di stabilità per il 2015**) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" delle proprie società partecipate.

In particolare il comma 611, dell'articolo 1, della legge citata dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali "*avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015*".

Lo stesso comma 611 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della **legge 244/2007**, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*". Consentono "*la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici*". Stabiliscono che "*l'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti*".

Questa Amministrazione, con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 30.01.2009, in ottemperanza all'art. 3, comma 28, della L. 244/2007, ha approvato la ricognizione delle partecipazioni societarie ed autorizzato il mantenimento di quelle in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa citata.

Il comma 611 indica altresì i criteri generali cui deve ispirarsi il "*processo di razionalizzazione*" quali:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 prevedeva a tale scopo che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definissero e approvassero, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Ai sensi del comma 612, con il piano si definivano le modalità e i tempi di attuazione della

razionalizzazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. La norma prevedeva inoltre che allo stesso fosse allegata una specifica relazione tecnica, che, per motivi di semplificazione amministrativa, è stata inglobata nel piano stesso.

In ottemperanza a quanto sopra, nell'anno 2015, il Sindaco del Comune di Castell'Azzara ha predisposto il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.

Nell'anno 2016 il legislatore è intervenuto nuovamente sul tema, con l'approvazione di un testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, il D.Lgs. 175/2016. Tale decreto fissa nuovi ed ulteriori vincoli in materia di società partecipate da parte di enti pubblici.

L'articolo 24 del citato decreto, infatti, stabilisce che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del citato decreto (23.09.2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie individuate dall'articolo 4 del medesimo decreto, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione).

L'articolo 24 prosegue stabilendo che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettui, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data 23/09/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, individuando quelle che devono essere alienate sulla base dei requisiti sopra evidenziati. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014 e le informazioni devono essere rese disponibili alla sezione Regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016.

L'articolo 24 precisa, inoltre, al comma 2, che per gli enti locali la ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612, articolo 1, della L. 190/2014.

Si è reso, pertanto, necessario procedere con una nuova ricognizione di tutte le partecipazioni societarie, al fine di verificare il rispetto dei nuovi requisiti previsti dal D.Lgs. 175/2016, di seguito riportati, ed aggiornare il presente piano in funzione di quanto emerso dalla ricognizione, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

Per facilitare la lettura del presente documento, si è mantenuta la struttura originaria del Piano adottato nel 2015 aggiungendo per ogni società una nuova sezione dedicata alla verifica dei presupposti di cui al Testo unico delle società partecipate.

## **Aggiornamento del Piano - Requisiti e limiti previsti dal D.Lgs. 175/2016**

### Primo requisito – categorie di società di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016

All'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica, di seguito elencate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti ((o allo svolgimento delle loro funzioni)), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'articolo prosegue stabilendo che:

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

Il comma 9 riconosce la possibilità al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle Regioni di escludere dall'applicazione delle disposizioni sopra riportate singole società.

L'ultimo comma dell'articolo 4, il comma 9-bis, stabilisce che nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica.

#### Secondo requisito – Oneri di motivazione analitica art. 5, c. 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016

I commi 1 e 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, stabiliscono che:

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo

17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

### Terzo requisito – Ipotesi di cui all'art. 20, c. 2, del D.Lgs. 175/2016

L'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 impone l'adozione di piani di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora in sede di analisi le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

## II – Le partecipazioni dell'ente

Il Comune di Castell'Azzara partecipa al capitale delle società riportate nel seguente prospetto

Società	Percentuale di partecipazione
ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	0,675057%
EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SPA	0,75%
INTESA S.P.A.	0,5816%
RAMA Spa	0,553%
SIENAMBIENTE S.p.a.	0,0036%
F.A.R. MAREMMA SOC. CONSORTILE A.R.L.	0,4%

Si fa inoltre presente che il Comune di Castell'Azzara, fa parte dell'Unione dei Comuni Montani *Amiata Grossetana* e partecipa ai seguenti Consorzi:

- Consorzio Forestale dell'Amiata,
- Autorità Idrica Toscana di cui alla L.R. T. 28.12.2011, n. 69,

- Autorità per il Servizio dei rifiuti urbani - Comunità di Ambito “Toscana sud”,
- Società della Salute Amiata Grossetana con una partecipazione uguale per tutti i comuni aderenti.

L'adesione all'Unione dei Comuni e la partecipazione ai Consorzi, trattandosi di “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

Le linee guida inerenti l'adempimento in oggetto emanate dalla Corte dei Conti stabiliscono che la verifica debba essere effettuata anche per tutte le società partecipate in via indiretta, se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Il Comune di Castell'Azzara non possiede alcuna società in controllo pertanto la ricognizione del rispetto dei requisiti di cui al D.Lgs. 175/2016 si limita alle sole partecipazioni dirette sopra elencate.

### **III – Piano operativo di razionalizzazione e relativa relazione tecnica, aggiornato ai sensi del D.Lgs. 175/2016**

#### **ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA**

La società è il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nella Conferenza Territoriale n. 6 "Ombrone" dell'Autorità Idrica Toscana ed ha per oggetto sociale la gestione dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione, quale titolare della concessione venticinquennale (2002-2026) sul territorio di competenza dell'A.A.T.O. 6 Ombrone. Le attività di gestione del Servizio Idrico Integrato riguardano le reti (acquedotti e fognature) e gli impianti (potabilizzatori, depuratori, dissalatori, sollevamenti fognari) di 56 comuni delle province di Grosseto e Siena che compongono la Conferenza Territoriale n.6 Ombrone.

#### Verifica dei criteri

Si analizzano nel dettaglio i criteri di cui al comma 611, articolo 1, della L. 190/2014 ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione e di eventuali interventi di razionalizzazione.

A - L'attività svolta dalla società è perfettamente in linea con le finalità istituzionali dell'Ente, riguardando il servizio idrico integrato, collocato nella funzione della gestione del territorio e dell'ambiente. A ciò si aggiunga il fatto che i Comuni che ne fanno parte sono tuttora proprietari delle reti di distribuzione, per le quali percepiscono un canone annuo, prima dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento sopra richiamata, ora dalla società stessa.

B - Il numero dei dipendenti della società, circa 400, è di gran lunga superiore a quello degli amministratori.

C - L'attività svolta dall'Acquedotto del Fiora Spa è esclusiva, nessuna delle altre società nelle quali l'Ente detiene una partecipazione svolge attività analoghe o similari.

D - Data la specificità dell'attività svolta dall'Acquedotto del Fiora Spa nonché le altre partecipazioni detenute da questo Comune, non si ravvisa alcuna possibilità di fusione con altre società.

E - L'esigua partecipazione detenuta dal Comune, pari allo 0,675057%, non consente di influenzare le scelte di politica aziendale. Sarà comunque premura di questa Amministrazione proporre in assemblea dei soci una verifica dell'assetto organizzativo della società al fine di individuare eventuali margini di risparmio.

#### Analisi dei costi per l'Ente

La società ha chiuso i 3 esercizi precedenti all'anno 2015, anno di prima redazione del presente piano, in utile e non ha chiesto alcun contributo in conto esercizio né in conto capitale ai soci. La società si finanzia in autonomia mediante riscossione delle fatture per la fornitura di acqua dagli utenti. La partecipazione, quindi, non comporta alcun costo diretto per il Comune di Castell'Azzara e pertanto non si ravvisano in concreto possibili risparmi per l'Ente dalla razionalizzazione di predetta partecipazione. Restano ovviamente da valutare possibili ottimizzazioni gestionali, di cui alla lettera e) del comma 611 sopra citato, che andrebbero a vantaggio degli utenti con possibili riduzione dei costi.

### **Verifiche ai sensi del D.Lgs. 175/2016**

La società rientra nella casistica prevista dall'art. 4, comma 2, lettera a), ossia produzione di un servizio di interesse generale.

I servizi di interesse generale, infatti, designano attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico proprio perché considerate di interesse generale dalla autorità pubbliche. Sotto questa voce si ritrovano sia attività di servizio non economico (sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale ma anche le funzioni inerenti alla potestà pubblica come la sicurezza, giustizia, la difesa ed altro) ma si ritrovano anche attività di servizio cosiddette di interesse economico generale.

I servizi di interesse economico generale, quindi, sono una specie del *genus* servizi di interesse generale; si tratta di servizi resi nell'ambito di un mercato concorrenziale dove, quindi, si trovano ad operare soggetti privati ma anche soggetti pubblici.

A tal riguardo notiamo come i concetti di servizi di interesse generale (SIG) e servizi di interesse economico generale (SIEG), di derivazione comunitaria, abbiano gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali e servizi pubblici locali di rilevanza economia che si erano affermati nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17/11/2010 ha chiarito che, sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica, hanno "contenuto omologo". Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento ad un servizio che:

- a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato";
- b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, il servizio idrico integrato, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale.

Per quanto sopra evidenziato, quindi, la Acquedotto del Fiora Spa rientra nella casistica prevista dall'art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 175/2016.

La società, inoltre, non rientra in nessuna delle casistiche elencate all'articolo 20, comma 2, in quanto:

- a) svolge un servizio di interesse generale e pertanto rientra tra le categorie dell'art. 4;
- b) la società ha 408 dipendenti e 9 amministratori;
- c) è l'unica società detenuta dal Comune di Castell'Azzara ad operare nell'ambito del servizio idrico integrato;
- d) ha un fatturato medio di oltre € 100.000.000,00;
- e) svolge un servizio di interesse generale pertanto è fuori dall'applicazione della lettera e) del comma 2, ma comunque negli ultimi cinque esercizi ha sempre prodotto un risultato positivo;
- f) vista la tipologia di servizio svolto, l'organizzazione della società, considerato il fatto che si finanzia con gli introiti degli utenti e che ha sempre registrato utili di esercizio, sulla base delle informazioni in nostro possesso, non si ravvisano motivi concreti che facciano ritenere necessario un intervento sui costi di funzionamento;
- g) vista la peculiarità e specialità del servizio svolto, la società non è aggregabile con nessuna delle altre società detenute dal Comune di Castell'Azzara nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 4.

### Considerazioni finali

In considerazione di quanto sopra evidenziato, la partecipazione nell'Acquedotto del Fiora Spa, in quanto gestore dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici, di fognatura e di depurazione, quale titolare della concessione venticinquennale (2002-2026) sul territorio di competenza dell'A.A.T.O. 6 Ombrone, è da ritenersi indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e rispettosa di tutti i requisiti ed i limiti imposti dal D.Lgs. 175/2016, pertanto deve essere mantenuta.

### **EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SPA**

L'Edilizia Provinciale Grossetana spa si è costituita il 18 dicembre del 2003 quale soggetto gestore del patrimonio di ERP (edilizia residenziale pubblica) della provincia di Grosseto, individuato dal LODE, il Livello ottimale d'esercizio di ERP, formato dai rappresentanti di tutti i 28 Comuni della provincia grossetana. Questa nuova società, a capitale totalmente pubblico, che ha assorbito tutti i compiti che prima appartenevano all'A.T.E.R., è stata costituita ai sensi della Legge regionale n. 77 del 3 novembre 1998 al fine di esercitare, in forma associata, quelle funzioni nell'ambito della gestione del patrimonio di ERP che i Comuni, riuniti nell'organismo del LODE, intendono affidarle mediante appositi contratti di servizio. I soci dell'Edilizia Provinciale Grossetana spa sono le 28 Amministrazioni comunali della provincia di Grosseto, diventate proprietarie di tutto il patrimonio di ERP.

### **Verifica ai sensi della L. 190/2014**

#### Verifica dei criteri

Si analizzano nel dettaglio i criteri di cui al comma 611, articolo 1, della L. 190/2014 ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione e di eventuali interventi di razionalizzazione.

- a) L'attività svolta dalla società rientra a tutti gli effetti tra i compiti istituzionali dell'Ente, afferendo alla materia dei servizi di edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare, nell'ambito delle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente.
- b) Il numero dei dipendenti della società, pari a 24, è nettamente superiore a quello degli amministratori. Si segnala, inoltre, che attualmente solo il Presidente percepisce un compenso in quanto gli altri due componenti il Consiglio di Amministrazione sono di norma scelti tra i dipendenti dei Comuni soci e pertanto non hanno diritto a percepire alcun compenso.
- c) L'attività svolta dalla Edilizia Provinciale Grossetana Spa è esclusiva, nessuna delle altre società nelle quali l'Ente detiene una partecipazione svolge attività analoghe o similari.
- d) Data l'attività svolta dalla Edilizia Provinciale Grossetana Spa, che ricordiamo è stata istituita con Legge Regionale, ed in considerazione delle altre partecipazioni detenute dal Comune di Castell'Azzara, non si ravvisa alcuna possibilità di fusione con altre società.
- e) La partecipazione detenuta dal Comune di Castell'Azzara, pari all'0,75%, non consente di indirizzare in autonomia le scelte di politica aziendale. Sarà comunque premura di questa Amministrazione proporre in assemblea dei soci una verifica dell'assetto organizzativo della società al fine di individuare eventuali margini di risparmio.

### Analisi dei costi per l'Ente

La società ha chiuso i 3 esercizi precedenti all'anno 2015 (anni 2011-2013), anno di prima redazione del presente piano, in utile così come il biennio 2014-2015 e non ha chiesto alcun contributo in conto esercizio né in conto capitale ai soci.

I rapporti economici che legano la Edilizia Provinciale Grossetana Spa al Comune di Castell'Azzara sono duplici. Da un lato la società riconosce al Comune un canone concessorio per l'utilizzo degli immobili di proprietà dell'Ente per le funzioni di edilizia residenziale pubblica, dall'altro il Comune eroga un compenso alla società per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4 della L.R. Toscana n. 77/1998.

Il Comune, quindi, sostiene costi per lo svolgimento di servizi e percepisce un'entrata a titolo di canone concessorio.

Entrambi gli importi, che naturalmente oscillano da anno ad anno in funzione dell'attività svolta, sono nell'ordine di poche migliaia di euro annui.

In merito al costo sostenuto, si deve considerare che la finalità della partecipazione è quella di ottenere economie di scala grazie ad una gestione associata di funzioni tra Comuni, soluzione negli ultimi anni nettamente incentivata dal legislatore. Dismettere la partecipazione e svolgere in proprio tali attività rappresenterebbe indubbiamente un comportamento in controtendenza rispetto alla direzione intrapresa e auspicata dal Parlamento.

Restano, naturalmente, da valutare eventuali margini di risparmio nella gestione societaria.

### Verifiche ai sensi del D.Lgs. 175/2016

La società rientra nella casistica prevista dall'art. 4, comma 2, lettera a), ossia produzione di un servizio di interesse generale.

Valgono, infatti, le stesse considerazioni già illustrate per l'Acquedotto del Fiora Spa, in ordine al concetto di servizio pubblico locale e servizio di interesse economico generale. In più si consideri che la Relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 8 della Decisione 2005/842/CE della Commissione Europea del 28/11/2005, annovera espressamente l'edilizia residenziale pubblica tra i servizi di interesse economico generale.

La società, inoltre, non rientra in nessuna delle casistiche elencate all'articolo 20, comma 2, in quanto:

- a) svolge un servizio di interesse generale e pertanto rientra tra le categorie dell'art. 4;
- b) la società ha 26 dipendenti, numero nettamente superiore a quello degli amministratori;
- c) è l'unica società detenuta dal Comune di Castell'Azzara ad operare nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica;
- d) ha un fatturato medio di oltre € 4.000.000,00;
- e) svolge un servizio di interesse generale pertanto è fuori dall'applicazione della lettera e) del comma 2, ma comunque negli ultimi cinque esercizi ha sempre prodotto un risultato positivo;
- f) vista la tipologia di servizio svolto, l'organizzazione della società e che ha sempre registrato utili di esercizio, sulla base delle informazioni in nostro possesso, non si ravvisano motivi concreti che facciano ritenere necessario un intervento sui costi di funzionamento;
- g) vista la peculiarità e specialità del servizio svolto, la società non è aggregabile con nessuna delle altre società detenute dal Comune di Castell'Azzara nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 4.

### Considerazioni finali

In considerazione di quanto sopra evidenziato, la partecipazione è da ritenersi indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e rispettosa di tutti i requisiti ed i limiti imposti dal D.Lgs. 175/2016. Si sottolinea, inoltre, come già sopra evidenziato, che una gestione diretta degli immobili sarebbe non solo di difficile attuazione per carenza di professionalità nell'Ente, ma anche

contraria alle normative nazionali che spingono i Comuni verso forme di associazionismo al fine di conseguire economie di scala e contenere i costi. La partecipazione, pertanto, deve essere mantenuta.

### **INTESA SPA**

La società, nata nel 1974 come consorzio di Comuni nelle Province di Siena e Firenze e poi trasformata in società per azioni con capitale interamente pubblico, opera nella gestione dei servizi pubblici locali con particolare riferimento al servizio gas ed altri servizi di interesse pubblico, quali energia, servizi cimiteriali, pubblica illuminazione etc.

Per la precisione, dall'anno 2010, la società non opera più in forma diretta, ma ha avviato un percorso di gestione unitaria insieme ad altre due società interamente pubbliche, sostanzialmente analoghe alla Intesa Spa, operanti nelle Province di Prato e Arezzo, la Consiag di Prato e la Coingas di Arezzo. Questa operazione ha portato alla creazione nel 2010 della Estra Spa, posseduta per il 43,893% da Consiag di Prato, per il 27,932% da Intesa Spa di Siena, per il 27,932% da Coingas di Arezzo e per lo 0,243% da ETA 3 di Arezzo (entrata in società successivamente).

La Estra Spa, quindi, per la quasi totalità, è posseduta indirettamente, attraverso le tre società sopra richiamata, da 97 Comuni delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Pistoia, Prato e Siena e svolge, quindi, servizi su quasi tutta la Toscana.

Nel territorio comunale attualmente svolge il servizio di distribuzione di GPL.

### **Verifica ai sensi della L. 190/2014**

#### **Verifica dei criteri**

Si analizzano nel dettaglio i criteri di cui al comma 611, articolo 1, della L. 190/2014 ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione e di eventuali interventi di razionalizzazione.

- a) L'attività svolta dalla società rientra a tutti gli effetti tra i compiti istituzionali dell'Ente, in quanto afferente ai servizi di rilevanza economica rivolti ai cittadini nell'ambito della funzione relativa a servizi produttivi e di erogazione di servizi alla persona.
- b) Come da comunicazione ricevuta in data 26/03/2015 dalla Intesa Spa, la società aveva tre amministratori e nove dipendenti, di cui uno alle dipendenze dirette della Intesa Spa e otto distaccati da società del Gruppo Estra per il servizio di illuminazione pubblica. Per l'anno 2016 il numero dei dipendenti è sceso a sei, comunque sempre superiore al numero degli Amministratori, sempre pari a tre. Il criterio risulta pertanto rispettato.
- c) L'attività svolta dalla Intesa Spa, attraverso la sua partecipata Estra Spa, è esclusiva, nessuna delle altre società nelle quali l'Ente detiene una partecipazione svolge attività analoghe o similari.
- d) In considerazione dell'attività svolta e delle altre partecipazioni detenute dal Comune di Castell'Azzara, non si ravvisa alcuna possibilità di fusione con altre società.
- e) La partecipazione detenuta dal Comune di Castell'Azzara nella Intesa Spa, pari all'0,5816%, non consente di indirizzare in autonomia le scelte di politica aziendale ma al massimo di proporre una valutazione sull'assetto organizzativo in assemblea dei soci.

#### **Analisi dei costi per l'Ente**

La società ha chiuso i 3 esercizi precedenti all'anno 2015 (anni 2011-2013), anno di prima redazione del presente piano, in utile così come il biennio 2014-2015 e non ha chiesto alcun contributo in conto

esercizio né in conto capitale ai soci, anzi ha erogato dividendi ogni anno, che per il Comune di Castell'Azzara ammontano per l'anno 2016 ad un valore di circa 10.000,00.

La società, infatti, si finanzia in autonomia con i pagamenti da parte degli utenti dei servizi che eroga. La partecipazione, pertanto, non comporta costi per l'Ente ma introiti, derivanti, evidentemente, da una buona gestione.

### **Verifiche ai sensi del D.Lgs. 175/2016**

La società rientra nella casistica prevista dall'art. 4, comma 2, lettera a), ossia produzione di un servizio di interesse generale.

Valgono, infatti, le stesse considerazioni già illustrate per l'Acquedotto del Fiora Spa, in ordine al concetto di servizio pubblico locale e servizio di interesse economico generale.

La società, inoltre, non rientra in nessuna delle casistiche elencate all'articolo 20, comma 2, in quanto:

- a) svolge un servizio di interesse generale e pertanto rientra tra le categorie dell'art. 4;
- b) la società ha 6 dipendenti e 3 Amministratori;
- c) è l'unica società detenuta dal Comune di Castell'Azzara ad operare nell'ambito della fornitura di servizi a rete, con particolare riferimento al gas;
- d) ha un fatturato medio di circa € 4.000.000,00;
- e) svolge un servizio di interesse generale pertanto è fuori dall'applicazione della lettera e) del comma 2, ma comunque negli ultimi cinque esercizi ha sempre prodotto un risultato positivo;
- f) vista la tipologia di servizio svolto, l'organizzazione della società e che ha sempre registrato utili di esercizio, sulla base delle informazioni in nostro possesso, non si ravvisano motivi concreti che facciano ritenere necessario un intervento sui costi di funzionamento;
- g) vista la peculiarità e specialità del servizio svolto, la società non è aggregabile con nessuna delle altre società detenute dal Comune di Castell'Azzara nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 4.

### **Considerazioni finali**

In considerazione di quanto sopra evidenziato, la partecipazione è da ritenersi indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e rispettosa di tutti i requisiti ed i limiti imposti dal D.Lgs. 175/2016, pertanto deve essere mantenuta.

Tuttavia, in considerazione dell'assetto organizzativo evidenziato al punto 1, lettera b) e dell'operazione societaria descritta in premessa, sarebbe opportuno richiedere, in occasione dell'assemblea dei soci, una valutazione approfondita dei reali benefici derivanti dal mantenimento in vita della Intesa Spa, in considerazione del fatto che, almeno apparentemente, in base alle informazioni in nostro possesso, sembra possibile ottenere il medesimo risultato mediante partecipazione diretta dei Comuni oggi soci di Intesa, Consiag e Coingas alla Estra Spa e soppressione delle relative società, perseguendo, quindi, l'obiettivo di riduzione delle società pubbliche prefissato dai commi 611 e seguenti dell'art. 1, L. 190/2014.

Si precisa, ad ogni modo, che la società stessa, nella comunicazione del 26/03/2015, ha dichiarato di aver avviato lo studio di un progetto denominato "Holding delle partecipazioni" che avrebbe l'obiettivo di trasformare Intesa Spa in uno strumento societario in cui aggregare le partecipazioni detenute dai Comuni soci con finalità di razionalizzazione.

Il progetto Holding è in corso anche alla data di revisione straordinaria ex art. 24 D.Lgs. 175/2016, integrato nel frattempo dal Business Plan 2016-2020, che si prefigge di determinare le condizioni strutturali di equilibrio economico finanziario della Società per poter gestire la fase a regime del Progetto Holding.

Si ritiene, quindi, opportuno attendere la conclusione del progetto sopra citato e valutarne gli effetti, prima di intraprendere azioni nei confronti della Intesa Spa.

## **RAMA SPA**

La società ha per oggetto:

- l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri, di merci e di bagagli;
- l'esercizio di servizi di noleggio da rimessa;
- la gestione di parcheggi, dei servizi di mobilità integrata e di rimessaggi;
- l'esercizio di attività turistica, anche mediante una o più agenzie di viaggio e turismo, con facoltà di organizzare e promuovere viaggi, vacanze, crociere e simili, con ogni mezzo di trasporto;
- il commercio di pezzi di ricambio, di carburanti, di lubrificanti, di pneumatici per autoveicoli di ogni tipo e specie;
- l'esecuzione, presso le officine aziendali, di operazioni di manutenzione e riparazione, sia meccaniche che di carrozzeria, che di pneumatici, per conto di terzi, oltre alle riparazioni e manutenzioni degli automezzi aziendali;
- fornire a terzi, soci e non soci, organismi pubblici e privati, consulenza tecnica e amministrativa e servizi di elaborazione dati;
- lo svolgimento, per conto proprio o di terzi pubblici o privati, anche in affidamento diretto, di servizi pubblici o di pubblico interesse, di qualsiasi natura, diversi da quelli sopra menzionati.

La società fino all'anno 2009 ha gestito il servizio di trasporto pubblico locale della Provincia di Grosseto, pertanto svolgeva un servizio rientrante nelle finalità istituzionali ai sensi dell'art. 19 c.1 lett. d del D.lgs n. 267/2000 "Viabilità e trasporti" e del D.lgs. n. 422/97 "Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59".

Tuttavia si ravvisano due criticità in ordine alla partecipazione:

- non risulta attiva neanche una linea esclusiva di trasporto pubblico all'interno del Comune di Castell'azzara, ma solo il transito di linee sovracomunali di competenza provinciale;
- l'assetto societario, dall'anno 2010, non appare conforme ad una gestione pubblica.

### **Verifica ai sensi della L. 190/2014**

Nel 2010, infatti, la RAMA Spa ha deciso di avviare un percorso di gestione unitaria con altre tre società che svolgevano il medesimo servizio nelle Province di Siena e Arezzo e nell'area di Piombino, LFI S.p.A., ATM S.p.A. e TRA.IN S.p.A., ed ha costituito una nuova società, la TIEMME Spa, mediante cessione del ramo d'azienda.

Con tale operazione societaria R.A.M.A. Spa ha trasferito a TIEMME Spa l'attività di gestione del servizio di trasporto pubblico locale e tutte le attività connesse, mantenendo solo alcune proprietà immobiliari e la relativa gestione. Come si leggeva già nel bilancio approvato dalla R.A.M.A. Spa per l'anno 2012, "la Società attualmente non opera più direttamente nel T.P.L., ma opera come gestore del patrimonio immobiliare e delle partecipazioni in TIEMME S.p.A.", è rimasta società proprietaria nonché gestore delle reti e degli impianti funzionali allo svolgimento di servizi di TPL (depositi, impianti, officine situati in varie località della Provincia di Grosseto), riconosciuti come tali dalla Regione Toscana che ha inserito detti beni immobili nell'elenco di quelli da mettere a disposizione dell'aggiudicatario della gara per l'affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale nell'Ambito territoriale ottimale della Regione Toscana –bacino unico- della durata di nove più due anni.

RAMA S.p.A. dal 2010, in virtù di un contratto di fornitura di servizi amministrativi stipulato con Tiemme S.p.A., mantiene la sua operatività poiché tutte le attività sono svolte dai dipendenti di Tiemme S.p.A.

La gestione del patrimonio immobiliare, patrimonio della società e non dei Comuni soci, non è classificabile tra le finalità istituzionali dell'Ente, pertanto tale non può essere il motivo del mantenimento della partecipazione.

La gestione del trasporto pubblico locale, rientrante tra i compiti dell'Ente locale, è ostacolata dalla mancanza di linee esclusive nel Comune di Castell'Azzara e dal fatto che la gestione avviene adesso in forma indiretta, con conseguente duplicazione di ruoli senza apparente effettivo beneficio. Da segnalare, però, che, anche se mancano linee esclusive nel Comune di Castell'Azzara, fare parte della

compagine sociale permette di partecipare alle scelte in materia di linee provinciali e tutelare, pertanto, i collegamenti tra Castell'Azzara, le sue frazioni ed il capoluogo di Provincia.

### Analisi dei costi per l'Ente

La società ha chiuso i 3 esercizi precedenti al momento di prima redazione del presente piano in utile (periodo 2011-2013), mentre nel triennio 2014-2016 ha sempre registrato perdite di notevole entità. Nonostante i risultati negativi, però, la società non ha chiesto alcun contributo in conto esercizio né in conto capitale ai soci.

### Analisi della situazione finanziaria della società

I reiterati risultati negativi registrati dalla RAMA Spa denotano una situazione di estrema difficoltà finanziaria.

Negli ultimi anni la società è intervenuta con manovre di riduzione dei costi e di riorganizzazione che hanno permesso di raggiungere una situazione di sostanziale equilibrio della gestione caratteristica ricorrente, che rileva un saldo positivo di circa € 330.000. I risultati negativi, quindi, sono da ricondurre a situazioni straordinarie.

Nello specifico tale squilibrio finanziario si ritiene legato ad una politica di investimenti (sia immobili che partecipazioni) troppo onerosa e finanziata con eccessivo ricorso a leva finanziaria (fra l'altro prevalentemente rappresentata da strumenti finanziari a breve concessi a costi esosi, con tassi che in passato hanno superato in taluni casi il 16%).

Tali investimenti sono stati eseguiti successivamente all'operazione di "spin off" in Tiemme Spa del ramo esercente attività di TPL avvenuta nel 2010. La copertura doveva provenire da alienazioni di immobili non strategici, dal riacquisto, originariamente previsto in sede assembleare, delle azioni proprie di RAMA da parte dei Soci e solo in minima parte con l'accensione di finanziamenti a lungo termine. In realtà le alienazioni non si sono realizzate ed i Soci non hanno proceduto col riacquisto delle azioni proprie. La copertura è quindi avvenuta interamente con ricorso a leva finanziaria.

Agli investimenti in immobili si sono poi aggiunti nuovi investimenti in partecipazioni. In particolare in Tiemme che nel periodo ha provveduto ad una ricapitalizzazione a cui RAMA ha partecipato con lo scopo di non ridurre la sua quota di partecipazione.

Di fronte alla progressiva erosione del patrimonio aziendale sotto il peso degli oneri finanziari, alla fine del 2014 l'azienda ha avviato una procedura ex art. 67 legge fallimentare, che ha portato alla redazione di un Piano Attestato.

Contestualmente l'azienda ha operato importanti azioni di svalutazione dell'attivo patrimoniale nonché di accantonamenti prudenziali effettuati anche in contraddittorio con l'attestatore che hanno portato alla certificazione della veridicità dei bilanci.

È stata inoltre tagliata ogni spesa superflua e ridotti i compensi a organi e consiglio.

Utilizzando risorse derivanti dall'alienazione di una piccola quota delle azioni di Tiemme Spa in portafoglio, l'azienda ha, inoltre, provveduto a onorare i debiti verso quasi tutti i fornitori diversi da Tiemme Spa, mettendosi così in sicurezza da eventuali azioni aggressive esecutive o cautelari e restringendo il ceto creditore con cui trattare.

### Verifiche ai sensi del D.Lgs. 175/2016

La società rientra nella casistica prevista dall'art. 4, comma 2, lettera a), ossia produce un servizio di interesse generale ossia la gestione delle reti e degli impianti funzionali allo svolgimento dei servizi di TPL.

La società, inoltre, non rientra in nessuna delle casistiche elencate all'articolo 20, comma 2, in quanto:

- a) produce un servizio di interesse generale e pertanto rientra tra le categorie dell'art. 4;
- b) la società non ha dipendenti, ma pur in assenza di dipendenti la società è pienamente operativa in quanto tutte le attività sono svolte dai dipendenti di Tiemme SpA, in virtù di un contratto di fornitura di servizi amministrativi stipulato dalle due società

- c) è l'unica società detenuta dal Comune di Castell'Azzara a svolgere interesse generale ossia la gestione delle reti e degli impianti funzionali allo svolgimento dei servizi di TPL
- d) ha un fatturato medio di oltre € 890.000,00;
- e) solo due degli ultimi 5 esercizi hanno prodotto un risultato negativo;
- f) non si ravvisano motivi che facciano ritenere necessario un intervento sui costi di funzionamento;
- g) la società non è aggregabile con nessuna delle altre società detenute dal Comune di Castell'Azzara nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 4, in quanto l'unica ad operare nel settore.

### **Considerazioni finali**

Si precisa che per ciò che concerne le finalità perseguite, che le finalità istituzionali di Rama s.p.a. rientrano senza dubbio nel novero delle attività perseguibili mediante la partecipazione pubblica ai sensi dell'art.4 D.lgs. 175/2016. Ed infatti, la società è proprietaria nonché gestore delle reti e degli impianti funzionali allo svolgimento di servizi di TPL (Depositi, Impianti, Officine situati in varie località della Provincia di Grosseto), riconosciuti come tali dalla Regione Toscana, che li ha inseriti nell'elenco dei beni immobili da mettere a disposizione dell'aggiudicatario della gara per l'affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale nell'Ambito territoriale ottimale della Regione Toscana – bacino unico- (CIG 376562540D) della durata di n. 9+2 anni. Ricorre, pertanto, la finalità di cui all'art.4, c.2, lett. a) D.lgs. 175/2016 vale a dire “produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”. Risultano, inoltre, soddisfatti i requisiti di cui all'art.5, commi 1 e 2 in ordine alla partecipazione in Rama s.p.a., motivata dalla circostanza che la società è proprietaria di beni funzionali all'esercizio di un servizio pubblico locale e che non sono richiesti esborsi dei soci pubblici per il suo mantenimento.

Preme sottolineare inoltre che pur in assenza di dipendenti, la società è pienamente operativa in quanto tutte le attività sono svolte dai dipendenti di Tiemme S.p.a., in virtù di un contratto di fornitura di servizi amministrativi stipulato dalle due società.

Per quel che concerne la revisione straordinaria delle partecipazioni, si fa presente che ogni valutazione deve tener conto della pendenza della procedura di gara regionale del TPL sopra menzionata (cui Rama s.p.a. è indirettamente coinvolta nella sua qualità di soggetto proprietario di beni funzionali ai servizi di TPL), il cui esito definitivo è legato al contenzioso giudiziale rimesso dal Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 2554 del 29.05.2017, alla Corte di Giustizia Europea.

Aderiamo in toto a quanto deliberato dall'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano ai sensi della deliberazione della Giunta n. 105 del 21/09/2017 adottata dalla Giunta dell'Unione ed acquisita agli atti di questo Ente, riconoscendo all'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per i Comuni, che ad essa aderiscono, un coordinamento strategico per lo sviluppo locale e condividendo, pertanto, per quanto occorre possa le motivazioni di mantenimento anche in relazione ai successivi aggiornamenti previsti ex art. 20 TUSP.

La partecipazione, pertanto, è da ritenersi indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e rispettosa di tutti i requisiti ed i limiti imposti dal D.Lgs. 175/2016, pertanto deve essere mantenuta.

### **SIENAMBIENTE S.P.A.**

Si riporta quanto già stabilito con la prima versione del presente piano.

La Società è stata creata per lo svolgimento delle attività di gestione dei servizi pubblici inerenti il ciclo integrato dei rifiuti quali la raccolta (anche differenziata), il trasporto, il recupero, la valorizzazione, lo smaltimento in tutte le sue forme, la bonifica di siti inquinati, la gestione di

impianti di qualsiasi natura collegati alla trasformazione dei rifiuti: bonifica, manutenzione, spazzamento e pulizia di strade ed aree pubbliche ed altri analoghi:

Tutte le attività inerenti il ciclo integrato dei rifiuti, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006, sono svolte dall'anno 2014 da un gestore unico per l'area di ambito ottimale, individuata dalla Regione Toscana nei territori delle Province di Grosseto, Siena e Arezzo.

Il gestore unico, Sei Toscana Srl, è stato individuato con procedura ad evidenza pubblica dall'ATO Toscana Sud, autorità di ambito ottimale dell'area sopra citata.

Anche le partecipazioni indirette legate a SIENAMBIENTE SPA non si ritiene siano di alcuna utilità per l'Ente;

SIENAMBIENTE Spa, pertanto, ad oggi non svolge più alcun compito e si ritiene opportuno procedere alla sua dismissione.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, si prescinde dall'analisi dettagliata dei criteri di cui al comma 611.

#### Analisi dei costi per l'Ente

La società ha chiuso gli ultimi 3 esercizi in utile e l'Ente non ha versato alcun contributo in conto esercizio né in conto capitale.

La dismissione societaria non comporterà, quindi, concreti risparmi per il bilancio del Comune di Castell'azzara.

#### Considerazioni finali

Per le motivazioni sopra evidenziate, si stabilisce di riproporre l'alienazione della partecipazione detenuta.

Per quanto concerne la tempistica si stima di procedere alla predisposizione degli atti necessari all'alienazione della quota posseduta entro il giorno 31/12/2018.

Resta inteso sin d'ora che ciò non garantisce il buon esito dell'operazione in quanto potrebbero non esserci soggetti interessati all'acquisto della partecipazione.

#### **F.A.R. MAREMMA SOC. CONSORTILE A.R.L.**

F.A.R. Maremma S.c.a r.l. è una società di diritto privato partecipata da Enti pubblici che ha come oggetto sociale il sostegno e la promozione dello sviluppo economico, culturale e dell'occupazione nel territorio della provincia di Grosseto svolgendo, in via prioritaria, le azioni e le attività previste dal regolamento C.E. N. 1260/99 e inerenti l'iniziativa comunitaria denominata

"LEADER PLUS" assumendo, per questo, la funzione anche di Gruppo di Azione Locale (GAL). A tale proposito si precisa che:

- il metodo "LEADER" costituisce un dei quattro assi prioritari su cui si articola la programmazione per lo sviluppo rurale prevista dal regolamento UE nr. 1303/2013 e seguenti;
- tra le specificità del citato metodo figura il partenariato pubblico-privato sul piano locale (GAL);
- nell'ambito dell'asse "LEADER" si richiede che la strategia di sviluppo locale sia posta in essere da gruppi di azione locale (GAL) che devono proporre una programmazione locale per lo sviluppo;
- i GAL devono mostrarsi in grado di definire ed attuare una strategia di sviluppo locale per la zona interessata e sono incaricati della selezione dei progetti da finanziare nell'ambito della programmazione da essi definita;

Con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 785 del 05.11.2007 la F.A.R. Maremma S.c.a r.l. è stata riconosciuta formalmente quale unico soggetto responsabile dell'attuazione di iniziative nell'ambito del metodo "LEADER" sul territorio della provincia di Grosseto e, conseguentemente, assegnatario delle relative risorse economiche comunitarie;

In qualità di Gruppo di Azione Locale, pertanto svolge una attività di interesse pubblico perché i fondi comunitari a valere sulla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana

2014- 2020 possono essere attivati solo ed esclusivamente per mezzo dei Gruppi di Azione Locale, come esplicitamente previsto dall'art. 34 del Regolamento UE n. 1303/2013.

### **Verifica ai sensi della L. 190/2014**

#### Verifica dei criteri

Si analizzano nel dettaglio i criteri di cui al comma 611, articolo 1, della L. 190/2014 ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione e di eventuali interventi di razionalizzazione.

- a) Si ritiene che tali attività rientrino tra i compiti istituzionali dell'Ente, in quanto mirati alla tutela della realtà in cui il Comune è collocato, caratterizzata da una forte componente rurale che a tutt'oggi caratterizza una cospicua fetta dell'economia locale. Fondamentale è, quindi, reperire le risorse messe a disposizione dagli organismi europei finalizzati ad incentivare lo sviluppo nei settori sopra richiamati.
- b) Vero è che il numero dei dipendenti della società, pari a 6, è inferiore a quello degli amministratori; tuttavia gli Amministratori svolgono la propria attività a titolo gratuito senza percepire alcun compenso ma solo i rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni.
  - a) L'attività svolta dalla F.A.R. Maremma Soc. Consortile a.r.l. è esclusiva, nessuna delle altre società nelle quali l'Ente detiene una partecipazione svolge attività analoghe o simili.
  - b) Data l'attività svolta dalla F.A.R. Maremma Soc. Consortile a.r.l. ed in considerazione delle altre partecipazioni detenute dal Comune di Castell'Azzara, non si ravvisa alcuna possibilità di fusione con altre società.
  - c) La partecipazione detenuta da questo Comune, pari al 0,75%, non consente di indirizzare in autonomia le scelte di politica aziendale. Sarà comunque premura di questa Amministrazione proporre in assemblea dei soci una verifica dell'assetto organizzativo della società al fine di individuare eventuali margini di risparmio.

#### Analisi dei costi per l'Ente

La società ha chiuso, alla data di prima redazione del Piano nel 2015, gli ultimi 2 esercizi in utile ed il terzultimo esercizio in perdita per l'esiguo importo di € 192,00 che non ha comportato, quindi, la necessità di alcun intervento specifico.

Al 30.11.2015 il bilancio della società ha registrato un disavanzo, superiore ad un terzo del capitale sociale, pari ad euro 263.652 costituito interamente ed esclusivamente dai costi di gestione e cioè costo del personale ed utenze e dovuto sostanzialmente ai seguenti motivi:

- lentezza delle procedure regionali per l'avvio della nuova programmazione "LEADER" 2014-2020 che sconta ormai tre anni di ritardo dalla fine della precedente programmazione;
- decisione della Regione Toscana, diversamente dal passato, di non procedere alla selezione preventiva dei GAL rispetto alle rispettive strategie di Sviluppo non dando così ad essi la possibilità di disporre delle risorse finanziarie per la gestione del programma "LEADER" fin dal momento del loro riconoscimento;
- mancanza di informazioni chiare sui tempi per l'avvio della nuova programmazione "LEADER";
- obbligo, in ogni caso, di rispettare gli impegni assunti con la Regione Toscana per lo svolgimento delle procedure amministrative di gestione dei progetti a valere sulle misure del PSR senza la contemporanea adozione da parte di quest'ultima degli atti per l'assegnazione delle risorse necessarie a coprire, appunto, i costi di gestione;

In data 18.12.2015 l'Assemblea Straordinaria dei soci ha approvato il Piano industriale pluriennale,

la riduzione del capitale sociale ex art. 2482-ter del codice civile e la contestuale ricostituzione dello stesso ad euro 30.000 determinando in euro 990,63 il valore minimo di ogni singola quota da sottoscrivere da parte dei soci;

Con delibera di C.C. n. 23 del 26/07/2016 il Comune di Castell'Azzara ha disposto di aderire al piano di ricapitalizzazione della società F.A.R. Maremma S.c.a.r.l. così come stabilito dell'Assemblea straordinaria dei soci e di conseguenza di autorizzare la sottoscrizione ed il versamento dell'importo della quota azionaria dell'Ente pari a € 900,63 di cui €. 120,00 per sottoscrizione di n. 1 quote del valore di €. 120,00 ciascuna ed € 870,63, per ripiano perdite/ sovrapprezzo per la ricapitalizzazione.

Ogni Ente eroga annualmente un contributo in conto esercizio alla società, l'importo per il Comune era pari ad € 175,00 annui, passato dopo la ricapitalizzazione e la modifica dello statuto ad € 600,00.

Il risparmio ottenibile da un'eventuale dismissione societaria sarebbe, quindi, del tutto ininfluenza.

### **Verifiche ai sensi del D.Lgs. 175/2016**

La società rientra nella casistica prevista dall'art. 4, comma 2, lettera a), in quanto è costituita in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi di Azione Locale. Come, infatti, già sopra illustrato in occasione delle valutazioni sulla Acquedotto del Fiora Spa rientrano nel novero dei servizi di interesse generale.

La società, inoltre, non rientra in nessuna delle casistiche elencate all'articolo 20, comma 2, in quanto:

- a) F.A.R. Maremma rientra tra le società previste all'art. 4 c.6 come già ampiamente indicato in precedenza
- b) Per quanto riguarda il criterio del rapporto tra numero di amministratori (13) e numero dei dipendenti (6) si precisa che il CDA di F.A.R. Maremma nel corso del 2015 era composto da 13 membri mentre con l'approvazione del bilancio 2016 (per il triennio 2017-2019) il numero degli amministratori è sceso a 7. Inoltre, ciò che più rileva è il fatto che i membri del CDA non percepiscono alcun compenso ai sensi dello Statuto. Inoltre, il numero dei membri del CDA è espressione anche del partenariato pubblico privato che costituisce la base sociale del GAL.
- c) Questo criterio non può applicarsi al F.A.R. Maremma in quanto sul territorio di riferimento di un GAL può esistere un solo Gruppo di Azione Locale, selezionato e riconosciuto dalla Regione Toscana.
- d) Per quanto attiene il criterio del fatturato medio, nel triennio precedente, inferiore ad un milione di Euro è necessario precisare che l'attività prevalente di F.A.R. Maremma consiste nella gestione della Misura 19 del PSR 2014-2020. Questa attività istituzionale non genera di per se un volume di affari o un fatturato come normalmente avviene nelle società che svolgono esclusivamente o prevalentemente prestazioni di servizi. Pertanto il requisito del fatturato medio non risulta applicabile al GAL data la natura stessa dell'attività che svolge, la quale deriva, come già ricordato, da una normativa comunitaria
- e) Questo criterio non può applicarsi al F.A.R. Maremma
- f) Per quanto attiene alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento, il GAL per la gestione della propria Strategia Integrata di Sviluppo Locale ha un budget di risorse finanziarie prestabilito ed approvato dalla Regione Toscana. Le relative spese di funzionamento sostenute dal GAL sono controllate e validate dalla Regione Toscana che svolge la funzione di Autorità di Gestione e da ARTEA in qualità di Organismo Pagatore.
- g) Questo criterio non può applicarsi al F.A.R. Maremma, per le motivazioni di cui alla lettera c)

### **Considerazioni finali**

Per quanto sopra evidenziato, in questa sede non possono che riproporsi per il mantenimento le motivazioni adottate nella delibera di C.C. 23/2016 richiamata, a sostegno della decisione di ricapitalizzazione della società e cioè che lo scioglimento della società determinerebbe:

- a) un pregiudizio di natura economica per il territorio provinciale in quanto le risorse relative alla metodologia "LEADER/CLLD" afferenti alla programmazione 2014/2020, attualmente stimate circa

in euro 10.000.000,00 devono obbligatoriamente essere attivate mediante i GAL, per cui, in assenza di quest'ultimo:

- l'area rurale della provincia di Grosseto rimarrebbe, relativamente a questa parte - del PSR, senza contributi destinati sia agli enti pubblici che ai soggetti privati. Sotto quest'aspetto, l'impatto negativo sarebbe poi acuito dalla situazione di crisi in cui versa l'economia privata e di scarsissime risorse disponibili dagli enti pubblici per opera dei continui tagli ai trasferimenti operati a livello centrale;

- la Regione potrebbe decidere di distribuire le risorse tra le altre province o di farle gestire ad un altro soggetto;

b) un pregiudizio di natura tecnica per i soci in quanto andrebbe disperso un capitale professionale ed esperienziale, su cui pure si è investito, maturato negli anni e dunque particolarmente qualificato nelle attività di animazione, predisposizione, gestione e accertamento di progetti finanziati con fondi comunitari, con particolare riferimento alle tematiche dei Regolamenti CE in materia di sviluppo rurale, nonché nella predisposizione di candidature di altri programmi europei di cooperazione transnazionale e sui principali strumenti della programmazione regionale e nazionale;

c) un danno al patrimonio dell'ente che perderebbe, oltre le risorse investite fino ad oggi, anche un "asset" importante, sia pure in via mediata, per lo sviluppo del proprio territorio; obiettivo, quest'ultimo, tra quelli principali perseguiti da questa amministrazione con il proprio programma politico.

#### IV – Risultati attesi

Alla luce del piano operativo sopra evidenziato, si riassumono i risultati che si auspica di ottenere dalla sua attuazione.

##### 1. Riduzione del numero delle partecipazioni

Con il presente piano, aggiornato ai sensi del D.Lgs. 175/2016, si stabilisce di confermare la dismissione di n. 1 partecipazione, nello specifico SIENAMBIENTE Spa.

Alla fine delle operazioni, nell'ipotesi che vadano a buon fine le operazioni di alienazione, il cui buon esito non è purtroppo affatto scontato, il numero delle partecipazioni detenute dal Comune di Castell'Azzara passeranno dalle attuali 6 a 5.

##### 2. Risparmi da conseguire


Come sopra evidenziato, i reali margini di risparmio per il bilancio del Comune sono molto esigui.

Delle 6 partecipazioni detenute dal Comune, attualmente solo 2 comportano costi a carico del bilancio dell'Ente, la EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SPA e la F.A.R. MAREMMA SOC. CONSORTILE A.R.L. Tutte le restanti società non comportano alcun costo per il Comune e pertanto anche la loro dismissione non potrà comportare alcun risparmio di spesa ma solo evitare potenziali rischi futuri.

Delle 2 società per le quali il Comune sostiene un costo annuo a carico del proprio bilancio, è di fatto da escludere la F.A.R. MAREMMA SOC. CONSORTILE A.R.L., per via dell'irrisoria entità dell'importo, pari ad € 600,00.

IL SINDACO

Fosco Fortunati

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fosco Fortunati', written in a cursive style.